

**ACCORDO PER L' ATTUAZIONE DEI RINVII AL CCNL PREVISTI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76**

TRA

Le Associazioni industriali alimentari, aderenti alla FEDERALIMENTARE, AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIIBE, ASSOBIIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIONZUCCHERO

E

Le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

con la partecipazione di Federalimentare

Premessa

- vista la Legge 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, recante "Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale",
- in coerenza con le indicazioni operative diramate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 35/2013, Prot. 37/0015300 del 29 agosto 2013,
- nel comune convincimento che il contratto a tempo determinato rappresenti un esempio particolarmente positivo di flessibilità in entrata e di promozione dell'occupazione,
- nella volontà condivisa di favorire il ricorso al contratto a termine quale risposta alle esigenze temporanee di assunzione dei lavoratori,

si conviene quanto segue:

Le Parti con il presente Accordo intendono dare piena ed esaustiva attuazione, insuscettibile di modifica in ogni altra sede negoziale ad ogni livello, ai rinvii alla contrattazione collettiva, operati dalla legge 99/2013 di cui in Premessa, rispettivamente, dall' art. 7, co. 1, lettera c) punto 3, per l'individuazione di ipotesi per le quali non si applicano gli intervalli temporali tra un contratto a termine e un altro, e dall'art. 7 comma 1 lettera b) per l'individuazione di ulteriori ipotesi per la stipula di contratti acausali, oltre a quella prevista alla lettera a) della L. 99/2013.

Le parti si impegnano, inoltre, a presentare entro il 15 ottobre prossimo al Governo ed ai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato un avviso comune per sollecitare l'esclusione, tramite le necessarie modifiche dell'art. 2, co.29, della L.92/2012, dalla contribuzione aggiuntiva dell'1,4% non solo degli addetti alle attività di cui al D.P.R. 1525/1963, ma anche degli addetti alle lavorazioni considerate stagionali dagli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Viene pertanto modificato l'art. 18 del CCNL 27.10.2012, come di seguito riportato:

*"Art. 18 – Disciplina del rapporto a tempo determinato*

L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi.....

Omissis



In applicazione di quanto previsto dal comma 3, art. 5, DLgs 368/2001, come novellato dalla **L. 99/2013**, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue:

- il menzionato Accordo del 17.3.2008 sulla stagionalità (v. **All. 30 al Ccnl**) soddisfa i requisiti legali per la **non applicazione di intervalli temporali** tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore;

~~--- i medesimi termini ridotti di intervallo temporale sono altresì applicabili ---~~ a tutte le tipologie di assunzioni a termine effettuate per le ragioni (\*) di cui all'art. 1 del citato DLgs n. 368/2001 si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.

Le Parti a livello nazionale convengono l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia, etc.).

Quanto definito al comma precedente, finalizzato ad incrementare l'occupazione e la competitività in coerenza con la specifica disciplina prevista dalla vigente normativa, sarà realizzato attraverso specifica intesa al secondo livello di contrattazione su richiesta di una delle parti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del DLgs 368/2001, come novellato dalla **Legge 99/2013**, il requisito delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine di cui all'art.1 del citato Decreto (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro), non è richiesto nell'~~ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, non prorogabili~~ **in tutte le ipotesi previste dalla legge e nelle seguenti ulteriori ipotesi di**

- **secondo rapporto a tempo determinato, rispetto al primo acausale previsto dalla legge con lo stesso datore di lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi; tale secondo rapporto di lavoro, a tempo determinato, potrà avere una durata non superiore a quella del primo contratto, comprensiva di eventuale proroga, e per le stesse mansioni.**

- **un rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, con soggetti che con lo stesso datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, primo comma del DLgs 368/2001.**

Le Parti, in attuazione del rinvio operato dall'art. 7, co. 1, lett. c), punto 3, della **L. 99/2013**, convengono inoltre l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine acausali previste nel comma precedente.

In ogni caso per tutte le ipotesi di contratto a termine causale **di cui all'art. 1 del D.Lgs. 368/2001** e acausale opera il limite di legge dei 36 mesi o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva.

**Restano comunque salve le disposizioni e le soluzioni già definite ex L. 99/2013 sulla materia al livello aziendale e le intese che abbiano già attuato il rinvio di cui al comma 6 di cui sopra**

Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a dell'art. 10 del D.Lgs 368/2011, per fase di avvio di nuove attività..... “

-----  
(\*) Sarà rimessa alle lettere individuali di assunzione - così come è già previsto per l'individuazione delle motivazioni che legittimano l'apposizione del termine - la indicazione delle fattispecie concrete che, traendo anch'esse origine dall'art. 1, co. 1 del citato Decreto n. 368, consentono di utilizzare i predetti intervalli temporali ridotti.

Omissis

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'L'. In the center, there are initials 'gr' and a signature that looks like 'S'. On the right, there are initials 'z', 'bt', and a signature that looks like 'M'. There are also some other scribbles and marks scattered around.

Art. 19. - Stagionalità

Le parti convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una elevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione immediata e globale di tali problemi riconoscono l'esigenza di sviluppare ogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.

Pertanto, quando si renda necessaria l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato - al quale sarà riservata una considerazione preferenziale rispetto ad altre tipologie contrattuali, inclusa la somministrazione - il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o i comitati esecutivi delle stesse per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

Addi. 10 ottobre 2013

AIDEP *Luca Scopelliti*  
AIIPA *Luca Fani*  
ANCIT *Luca Fani*  
ANICAV *p.d. F. C. Ernie*  
ASSALZOO *Alfredo*  
ASSICA *p.d. F. C. Ernie*  
ASSITOL *D. M. M. M. M.*  
ASSOBIBE *M. M. M. M.*  
ASSOBIRRA *p.d. F. C. Ernie*  
ASSOCARNI *F. C. Ernie*  
ASSOLATTE *F. C. Ernie*  
ASSODISTIL *p.d. F. C. Ernie*  
FEDERVINI *F. C. Ernie*  
ITALMOPA *p.d. F. C. Ernie*  
MINERACQUA *p.d. F. C. Ernie*  
UNIONZUCCHERO *p.d. F. C. Ernie*  
  
FEDERALIMENTARE *F. C. Ernie*  
E  
FAI-CISL *F. C. Ernie*  
FLAI-CGIL *F. C. Ernie*  
UILA-UIL *F. C. Ernie*